

Notizie utili sulla certificazione dei contratti di lavoro

Cos'è la certificazione dei contratti di lavoro

È uno strumento amministrativo introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 75 del D.Lgs. n. 276/03 (Legge Biagi) finalizzato alla riduzione del contenzioso giudiziale.

Quali sono i rapporti che possono essere certificati

Il testo originario prevedeva esclusivamente la certificazione del lavoro intermittente, del lavoro ripartito, del rapporto di lavoro a tempo parziale, del lavoro a progetto, dell'associazione in partecipazione, dei rapporti disciplinati dal regolamento delle società cooperative (art. 83) e l'appalto genuino (art. 84). Successivamente con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 251/04 la procedura di certificazione è stata estesa a tutti i contratti di lavoro.

Efficacia giuridica della certificazione

Essa ha "piena forza di legge" (art. 5, lettera a, legge n. 30/2003) e dispiega i propri effetti verso i terzi (enti previdenziali compresi) fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili. Di fatto, per i rapporti certificati, si ha la c.d. inversione dell'onere della prova: spetta quindi ai terzi (e fra questi anche agli organi di vigilanza) dimostrare eventualmente in giudizio che tale rapporto di lavoro è difforme dal testo certificato.

Competenza territoriale della Commissione

La Commissione è competente a certificare esclusivamente quei contratti di lavoro che sono stipulati da aziende che hanno la sede (o una loro dipendenza) nel territorio della provincia (nel nostro caso Palermo) presso la quale sarà addetto il lavoratore contraente o si svolgerà l'appalto.

Inizio della procedura

Essa presuppone la presentazione di un'istanza volontaria sottoscritta e presentata dalle parti contraenti ad uno degli organismi di certificazione preposti.

Regole per le Commissioni

Le Commissioni di certificazione sono tenute ad operare (oltre che ovviamente sulla base delle vigenti norme di legge) nell'osservanza di appositi regolamenti interni che le Commissioni stesse sono autorizzate ad approvare.

Termine entro il quale la Commissione di certificazione è tenuta a decidere

Entro 30 giorni dall'istanza.

I ter procedimentale

L'inizio va comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che deve notificare l'istanza a tutte le autorità pubbliche (INPS, INAIL, ENPALS, ecc.) nei confronti delle quali l'atto certificativo è destinato a produrre effetti. Questi Istituti devono produrre le loro osservazioni.

Contenuti dell'atto di certificazione

Deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere, oltre agli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali.

Ricorso al TAR

Entro 60 giorni. Difatti il comma 5, dello stesso art. 80, del D.Lgs. n. 276/03 prevede espressamente tale possibilità in questi due casi:
per violazione del procedimento;
per eccesso di potere.

Ricorso al Tribunale in funzione di giudice del lavoro

Per vizio di consenso, per erronea qualificazione del rapporto o difformità del programma effettivo rispetto a quello certificato.

Tentativo di conciliazione

Chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione deve preventivamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di certificazione che ha adottato l'atto stesso per espletare un tentativo di conciliazione; il relativo accordo, in caso di soluzione positiva, gode della inoppugnabilità, trovando applicazione la procedura prevista dall'art. 410 cpc.

Atti certificati

Vanno conservati presso l'Ente certificatore fino ai 5 anni successivi alla scadenza del contratto.

Durata dell'efficacia della certificazione

Fino alla eventuale sentenza di merito, fatti salvi i provvedimenti cautelari.

Qualificazione erronea del rapporto

L'accertamento giudiziale ha efficacia dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale.

Accertata difformità tra programma concordato ed effettiva realizzazione

La sentenza ha effetto dal momento in cui è stata accertata la difformità.

Attività di consulenza ed assistenza alle parti

L'art. 81 affida alle Commissioni di certificazione funzioni di consulenza ed assistenza, sia in relazione alla stipula del contratto di lavoro, che del programma negoziale che delle modifiche al programma stesso, anche in relazione alla disponibilità dei diritti ed alla esatta qualificazione del rapporto.

Procedura di certificazione

Ai sensi dell'art. 83 la procedura di certificazione può riguardare anche il regolamento delle cooperative.